



COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

Sede legale: Via Roma 48 CAP. 07045 Ossi (SS) – P.I. 00249810904 C.F. 00094050903
Ufficio Amministrativo “Scuola Civica di Musica Ischelios”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di pulizia dell'immobile comunale sito nella via G.L. Serra, sede della Scuola Civica di Musica Ischelios- Biennio Anno scolastico 2022/23 2023/24

Cig Z1938DD903

art. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di pulizia dell'immobile comunale sito in via Gavino Luigi Serra, sede della Scuola civica di musica Ischelios. L'affidamento in appalto a terzi comprende, inoltre, l'approvvigionamento dei detersivi e buste idonee per il conferimento dei rifiuti differenziati.

Il servizio avrà la durata dell'intero biennio scolastico 2022/23 2023/24 (previste eventuali proroghe e spostamenti di calendario relative a particolari situazioni legate al periodo pandemico in corso) con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio previsto per il mese di dicembre con una prima pulizia e successivi tredici interventi con cadenza due per mese.

E' previsto inoltre l'opportunità di poter usufruire di numero sei (per ogni anno di affidamento) chiamate a gettone qualora nascessero particolari esigenze legate alle attività scolastiche.

La data effettiva di inizio del servizio di pulizia dei locali comunali della Scuola Civica di Musica “Ischelios” verrà comunicata alla ditta aggiudicataria con un preavviso di almeno 5 giorni dall'inizio del servizio stesso.

Qualora richiesto dall'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio anche anticipatamente, nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n.50/2016.

art. 2 DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE E AMBIENTI E CONSISTENZA SOMMARIA

1. Il locale oggetto del servizio di pulizia è il seguente:

EDIFICIO	SUPERFICIE	PARTI DEL LOCALE
Scuola civica di Musica Ischelios, sita in via Gavino Luigi Serra n° 1° piano	mq 123,84	Corridoio, 5 vani, un servizio con antibagno, rampa di scale di accesso all'appartamento inclusi i tre pianerottoli

2. Le metrature sono da ritenersi puramente indicative. L'unità di misura (metro quadrato) è da considerarsi equivalente nel senso che è misurata a pavimento, ma comprende anche tutti i locali (servizi) nonché tutte le superfici verticali (muri, porte, maniglie, finestre, davanzali, vetri, infissi vari, arredi, scaffali, termoconvettori, scale, corrimano e tutto quanto contenuto nei locali).
3. L'offerta dovrà essere riferita complessivamente all'immobile interessato e alla globalità delle prestazioni indicate nel punto successivo.

Sarà onere dell'impresa procedere alla ricognizione dell'immobile oggetto del servizio, acquisendo l'apposito attestato di presa visione, che non dovrà obbligatoriamente essere prodotto in sede di gara.

art. 3 MODALITA' DI ESCUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di pulizia deve essere effettuato con le modalità di seguito riportate:

Pulizia quindicinale - DA ESEGUIRSI OGNI 15 GIORNI

- Svuotamento cestini e cambio sacchetti;
- Scopatura pavimenti di tutti gli ambienti;
- Spolveratura arredi e porte;
- Lavaggio a fondo, mediante disinfezione con idoneo prodotto, di tutti i pavimenti, eseguiti a macchina e/o a mano;
- Lavaggio e disinfezione del servizio igienico (bagno e antibagno);
- Pulizia con idoneo prodotto disinfettante delle maniglie e del corrimano;
- Lavaggio a fondo delle scale di accesso all'appartamento;

Pulizia mensile - DA ESEGUIRSI ALMENO UNA VOLTA AL MESE

- Pulizia vetri, davanzali delle finestre, finestre, termoconvettori;

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate salvaguardando l'integrità degli strumenti musicali e delle apparecchiature elettriche, elettroniche, che non saranno oggetto di pulizia.

art. 4 CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio dovrà avvenire nei giorni e secondo gli orari da concordare preventivamente con il personale addetto alla gestione amministrativa del servizio e/o previo accordo con lo stesso, di seguito ad indicazione del Direttore artistico della Scuola Civica di Musica Ischelios.

Gli **interventi a gettone** dovranno essere **preventivamente ed obbligatoriamente concordati con il personale degli uffici comunali che gestiscono il servizio medesimo**. Qualora così non fosse, non potranno essere emesse fatture a riguardo.

art. 5**PRODOTTI E STRUMENTI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Resta a carico della ditta l'onere di fornire tutto il materiale e l'attrezzatura necessaria per la perfetta pulizia dei locali (detersivi, strofinacci, scope, sacchetti dei rifiuti, carta igienica e carta asciugamani).

Il Comune promuove l'utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale (detergenti, disinfettanti, detersivi, sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti) a marchio Eco-label il quale distingue quegli articoli che, tenuto conto del loro ciclo di vita, minimizzano l'impatto ambientale.

Tale marchio di certificazione ambientale dell'Unione Europea contraddistingue i prodotti ma anche i servizi che hanno un ridotto impatto ambientale.

I prodotti usati nell'espletamento del servizio devono, comunque, essere di buona qualità, rispondere ai requisiti di legge, rispettare la normativa vigente in campo tecnico e sanitario. Le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Prodotti e attrezzature devono riportare il marchio CE.

A carico dell'Amministrazione rimane la spesa dell'acqua e dell'energia elettrica.

art. 6**INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio previsto nel presente capitolato speciale ha ad ogni effetto carattere di interesse pubblico nei riflessi dell'igiene, e non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, anche parzialmente, nelle varie fasi. Per gli stessi motivi l'affidatario è tenuto anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del contratto, a garantire il servizio fino al subentro del nuovo affidatario.

Qualora si verifici abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio, l'Amministrazione Comunale provvede all'esecuzione d'ufficio, ponendo a carico dell'impresa appaltatrice ogni onere derivante, senza pregiudizio per l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato speciale.

art. 7**PERSONALE**

Il personale impiegato nel servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscenza delle norme di igiene, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. E' onere dell'affidatario provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro del proprio personale oltre che vigilare, affinché tutte le norme igieniche siano rigorosamente rispettate dal personale durante tutte le fasi di lavoro.

art. 8**OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme contrattuali vigenti ed applicabili in materia di assunzioni di personale. La ditta affidataria si impegna ad osservare e ad applicare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti (e se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente servizio) tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle ditte del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e le modalità in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta affidataria, la quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con quest'ultimo, con esclusione del diritto di rivalsa.

La Ditta affidataria dovrà applicare, nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL per i lavoratori delle imprese del settore contrattuale interessato sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi assicurativi del personale impiegato nel servizio o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertati dalla stazione appaltante, la stessa comunicherà all'Impresa l'inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione sul corrispettivo indicato in fattura. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

art. 9 ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Si intendono a totale carico della ditta affidataria i seguenti oneri:

- a) Provvedere alla fornitura di tutte le attrezzature e i prodotti necessari per il regolare svolgimento del servizio e alla loro manutenzione;
- b) Assicurare il servizio con minimo n. 1 operatore stabilmente assegnato all'attività oggetto del presente capitolato.
- c) Esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato;
- d) Provvedere a proprie spese e cura al ripristino delle opere danneggiate dal personale;
- e) Organizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con il criterio della raccolta differenziata;
- h) Dimostrare di essere assicurata nei confronti di terzi agli effetti della R.C. In caso di danni arrecati a terzi o a cose l'impresa sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune.

art. 10 PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA

La Ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e smi., ed è inoltre tenuta ad:

- a) adottare tutte le misure minime per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale e curandone accuratamente la formazione in merito ai rischi specifici, e le relative contromisure, dell'attività svolta;
- b) ad utilizzare attrezzature, macchinari ed utensili conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e ad adottare le opportune cautele e segnalazioni di pericolo tutte le volte che lo svolgimento delle pulizie avviene in luoghi frequentati da altre persone;
- c) comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

art. 10-1 PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19

PREMESSA

L'Ente Comune di Ossi, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro inerenti il servizio di refezione scolastica adottando tutte le misure di sicurezza che devono essere applicate dai propri dipendenti.

OBIETTIVO

Obiettivo del presente è rendere gli ambienti della scuola civica di musica un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono di seguito forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 secondo le disposizioni dell'ultimo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022 che si intende pienamente condiviso e il cui testo si riporta integralmente.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Oggi, 30 giugno 2022, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza – il presente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

Il documento tiene conto altresì, di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022.

Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese con le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e linee guida vigenti per specifici settori, emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

I Ministri competenti, nel riconoscere alle Parti sociali l’impegno unanime ad adottare misure adeguate per affrontare l’attuale fase pandemica, prendono atto delle intese sancite nel presente Protocollo.

si stabilisce che

I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle

rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente. L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. A tal fine si

suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.

Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4

settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà

in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla

ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischio – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

LAVORO AGILE

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.

In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l'aggiornamento delle medesime misure.

art. 11 ONERI E FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale è tenuta a :

a) mettere a disposizione l'acqua ed l'energia elettrica per lo svolgimento del servizio;

L'Amministrazione Comunale può:

a) effettuare verifiche e controlli a mezzo visite, ispezioni, richieste, documentali ecc. al fine di accertare sia la regolare esecuzione del servizio, sia il rispetto degli orari di svolgimento;

b) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto adempimento degli obblighi relativi al rapporto di lavoro con i dipendenti ed eventuali soci lavoratori;

c) segnalare comportamenti del personale inadeguati;

d) richiedere la sostituzione dei prodotti igienizzanti che abbiano arrecato danni alle superficie/o creato problemi di esalazioni nei locali, salvo il diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati dalla ditta;

art. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il personale della Ditta appaltatrice è tenuto ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità del D.Lgs. n. 196/2003 e smi.

art. 13 PENALI

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità:

per i fatti, le inadempienze o il mancato rispetto della disciplina di cui al presente Capitolato, nonché della normativa dallo stesso richiamata che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non comportano la risoluzione del contratto, il competente Responsabile del Servizio può comminare penalità pecuniarie da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 200,00 in relazione alla gravità ed alla ricorrenza dei fatti accertati, previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'appaltatore.

art. 14 IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZO A BASE DI GARA

Il valore complessivo del presente appalto, tenuto conto dei metri quadri dell'immobile comunale interessato, viene stimato in € 4.276,80 oltre iva di cui € 2.560,00 per la pulizia ordinaria e € 1.440,00 quantificati in n. 12 gettone extra oltre iva nella misura di legge, su cui verrà applicato il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

Lo stesso si intende onnicomprensivo per l'espletamento del servizio per l'intero periodo contrattuale, comprensivo di tutti gli oneri, direttamente o indirettamente, previsti nel presente capitolato.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di fare ricorso alla procedura negoziata senza bando a conclusione del contratto iniziale, per la ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore periodo di anni uno, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016. Il valore presunto del contratto, comprensivo dell'opzione di ripetizione annuale è di € 3.840,00 + eventuali € 1.440,00 di gettoni extra sempre quantificati in n. 12, oltre IVA.

art. 15 FINANZIAMENTO

Il servizio di cui al presente bando è finanziato con le quote dei Comuni aderenti alla Scuola Civica di musica Ischellos e trasferiti a questo Ente

art. 16 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

- A. Negli ambienti dove vengono svolte le prestazioni di servizio oggetto dell'appalto non sussistono rischi di interferenze tra le attività lavorative del personale comunale e quelle degli addetti al servizio, pertanto non vi sono i presupposti giuridici e necessari per la redazione del DUVRI e l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
- B. Le ditte concorrenti hanno l'obbligo di calcolare i costi della sicurezza da rischio specifico afferenti all'esercizio dell'attività svolta e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Il concorrente, ai sensi dell'art. 95 co. 10, del D.lgs. 50/2016, **nonché dell'art. 26, co. 6, del D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81**, deve indicare e specificare **nell'offerta economica**, in maniera analitica, **a pena di esclusione**, i propri costi (espressi in euro e non in percentuale) relativi alla sicurezza dell'impresa sostenuti in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio de quo in relazione alle risorse impiegate. Tali costi sono ricompresi nell'importo offerto al netto del ribasso.

art. 17 GARANZIA DEFINITIVA

E' esercitata la facoltà, da parte dell'amministrazione, di non richiedere la garanzia definitiva di cui al D,Lgs art. 103 in applicazione del comma 11 "per gli appalti di cui all'art. 36 comma 2 lettera a), nonché per gli affidamenti da eseguirsi da operatore economico di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione".

art. 18 CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata da sottoscrivere digitalmente, a cui sarà allegato il presente capitolato.

art. 19 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio sarà pagato, nei termini di legge, a seguito di ricevimento di regolari fatture mensili per l'importo di un settimo dell'ammontare dell'appalto, dedotte le eventuali penalità in cui dovesse incorrere la ditta aggiudicataria.

La fattura dovrà riferirsi al servizio reso nel mese precedente.

Le fatture, debitamente firmate dal legale rappresentante dell'aggiudicatario o da un suo delegato, saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse presso l'Ufficio competente.

La liquidazione delle fatture è condizionata alla regolarità dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge (acquisizione del DURC).

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. Pertanto, all'atto di sottoscrizione del contratto, che di tali obblighi dovrà imprescindibilmente fare menzione, comunicherà all'Ente appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi. Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, che l'inadempimento agli obblighi di cui sopra, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora.

art. 20 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fuori dei casi di cui all'art. 13 del presente Capitolato, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l'adempimento.

Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.

E' sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione comunale su eventuali crediti dell'affidatario senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

art. 21 RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati dallo svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore della ditta appaltatrice da parte delle società assicuratrici. La ditta è tenuta altresì a costituire apposita garanzia per la copertura del rischio di responsabilità civile, mediante stipulazione di polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità

civile verso terzi, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore ad €. **516.457,00** e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le lavorazioni previste dal presente capitolato, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad €. 516.457,00, mentre la durata dovrà coprire dalla stipula del contratto fino alla sua scadenza.

art. 22 FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sono da dirimersi avanti al Foro territorialmente competente.

Il Foro competente è quello di Sassari.

art. 23 NOTA INFORMATIVA I SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Si informa ai sensi dell'art.13 del D.lgs n.196/2003, che questo Ente provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali dell'Impresa appaltatrice per le sole finalità connesse all'espletamento dell'appalto.

I dati sono utilizzati e comunicati:

- all'interno dell'Ente tra gli incaricati del trattamento;
- all'esterno al Tesoriere comunale, al Ministero delle Finanze, all'avente diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti normativi.

art. 24 RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Resta l'obbligo per la ditta aggiudicataria del rispetto di ogni normativa vigente in relazione all'oggetto dell'appalto, oltre che di adeguamento del servizio alle eventuali modifiche normative che dovessero essere introdotte nel corso dell'espletamento del servizio stesso.